

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. III

**Data:** 19/06/2008

**n.** 16612

**Parti:** Soc. Ital Gas C. Prov. Lombardo Veneta Ord. Religioso e altro

**Fonti:** Giust. civ. Mass. 2008, 6, 977

**Classificazioni:** RIPETIZIONE DI INDEBITO

**Ripetizione di indebito - Oggettivo - Sussistenza per caducazione della causa di pagamento -**

**Necessità - Sussistenza per mancanza della causa di pagamento sin dall'origine -**

**Configurabilità - Diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto - Prescrizione -**

**Termine ordinario decennale - Applicabilità - Decorrenza - Interruzione - Idoneità, quali**

**atti interruttivi, di istanze diverse dalla domanda giudiziale - Sussistenza - Fattispecie**

In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli art. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 c.c. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato la domanda restitutoria proposta dal consumatore nei confronti del fornitore di gas metano in relazione a quanto versato in più per la maggiorazione del prezzo determinata, per effetto del diritto del fornitore di traslazione di imposta, per oneri fiscali non dovuti e che aveva, altresì, conseguentemente applicato a tale domanda la prescrizione ordinaria decennale).

**Utente:** SERGIO CAPASSO - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 03.02.2016

---